

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione quarta civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco Mancinetti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26198 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, e vertente

tra

B.N. SPA rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, in atti, dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in..., via ...n. 326;

ATTORE

e

S. Avv. G., S.G.M., G.C., rappresentati e difesi, il primo in proprio, le altre dal medesimo difensore Avv. G.S., giusta procura alle liti in atti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via ...n. 40;

CONVENUTI

OGGETTO: opposizione a precetto.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto notificato in data 19.04.2021 la B.N. spa (B.) ha proposto opposizione al precetto notificato in data 1 aprile 2021 con il quale S.G., S.G.M. e G.C. hanno intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 1.100.000,00 oltre interessi e spese, a loro asseritamente spettanti a titolo di lascito testamentario da parte del de cuius G.E..

In via preliminare ha richiesto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale di Roma, sostenendo la competenza del tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 26 c.p.c.. Nel merito, ha richiesto dichiararsi l'inesistenza, inefficacia e nullità dell'atto di precetto per:

- 1) mancata spedizione del titolo esecutivo e nullità del precetto ex artt. 479 e 474 c.p.c.. Ha eccepito inoltre:
- 2) la carenza di legittimazione attiva dei soggetti intimanti;
- 3) l'illegittimità dell'atto di intimazione non sussistendo inadempimento da parte dell'attrice.

Ha richiesto altresì:

- 4) la declaratoria di inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione da parte dei convenuti.

Ha infine richiesto la loro condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e comunque al pagamento delle spese processuali.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda, in particolare evidenziando che la notificazione del titolo esecutivo era avvenuta mediante allegazione della copia dell'atto alla notificazione del precetto e che la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva costituiva mera irregolarità formale che non aveva arrecato alcun concreto pregiudizio all'attore.

Con decreto emesso inaudita altera parte in data 14.06.2021 il Giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e all'udienza del 15 luglio 2021 - svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 221 comma 4 L. n. 77 del 2020 - ha confermato con ordinanza il provvedimento di sospensione.

Anche le successive udienze si sono svolte mediante deposito telematico di note scritte.

Alla prima udienza del 7 ottobre 2021 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la sua natura documentale, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 novembre 2021.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe come da note scritte depositate dalle parti, le quali con le suddette note hanno espressamente rinunciato entrambe alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

L'eccezione di incompetenza del tribunale di Roma in favore del tribunale di Cosenza, avanzata dall'attore, è infondata.

Si sostiene, in estrema sintesi, che siccome la somma di denaro proveniente dal de cuius e pretesa dagli intimanti sarebbe depositata presso la filiale di B. di C., la competenza a conoscere della presente opposizione appartiene al tribunale di Cosenza. L'assunto non è convisibile.

L'indicato luogo ove si trova l'agenzia bancaria è irrilevante, giacché il precetto è stato intimato per il pagamento di una somma di denaro e l'esecuzione forzata può radicarsi in qualsiasi luogo ove si trovino i beni staggibili del debitore.

Nell'atto di precetto i convenuti hanno eletto domicilio in Roma ex art. 480, comma 3, c.p.c..

Orbene, in difetto di specifica contestazione dell'attore in ordine alla esistenza nel circondario del tribunale di Roma di beni staggibili appartenenti a B., la suddetta elezione di domicilio è idonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione.

E' appena il caso di aggiungere, per completezza, che nella denegata ipotesi di inefficacia della dichiarazione di domicilio effettuata dai convenuti nel precetto, il diverso giudice competente sarebbe stato comunque il tribunale di Roma, ufficio giudiziario di notifica dell'atto di precetto medesimo.

Relativamente al merito, va premesso che le doglianze di cui al punto 1) integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., riguardando la regolarità formale del precetto; mentre quelle di cui al punto 2), 3) e 4) si risolvono in contestazioni del diritto di procedere in executivis da parte dei convenuti e costituiscono pertanto una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Tanto premesso, la domanda è fondata.

L'atto in forza del quale è stato intimato il precetto è costituito dal testamento olografo del 26 gennaio 2018 di E.G., deceduto a Rende il 18.06.19.

Detto testamento è stato pubblicato per atto del notaio in C.F.G. il (...), rep. (...), racc. n. (...), registrato in Cosenza il 2 luglio 2019.

Orbene, è decisivo ed assorbente rilevare, ai fini della decisione, che l'atto di pubblicazione di testamento olografo non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..

L'atto in questione è invero un verbale nel quale il notaio, per definizione, non riceve la volontà del de cuius ma si limita a pubblicare l'atto vergato a mano dallo stesso, ricevuto da una parte interessata.

Tale atto è da qualificare come scrittura privata e come tale non può essere annoverato nell'elencazione di cui all'art. 474 c.p.c..

Questa è la ragione per la quale nella specie l'atto non è stato munito da parte del notaio - e non avrebbe potuto esserlo - della formula esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c..

Non costituendo titolo esecutivo, l'atto non può sorreggere la preannunciata azione esecutiva.

Conseguentemente, deve dichiararsi la insussistenza del diritto di S.G., S.G.M. e G.C. di procedere in via esecutiva nei confronti di B. spa in forza del titolo costituito dal testamento olografo pubblicato in Cosenza notaio G. data (...), rep. (...) racc. (...).

Il rilievo è assorbente rispetto alle altre questioni di merito sollevate dalle parti.

Deve solo aggiungersi, per completezza, che la rilevata inesistenza del titolo esecutivo esclude che lo stesso possa essere stato notificato prima o insieme al precetto. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 480 c.p.c. per la formale dichiarazione della nullità del precetto medesimo.

Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore, in quanto la richiamata interlocuzione stragiudiziale avvenuta tra le parti ante causam non ha invero riguardato i profili rilevanti della presente controversia, di talchè non può desumersi

da siffatta interlocuzione la mala fede o la colpa grave dei convenuti e la pretestuosità dell'azione di intimazione da loro intrapresa.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori minimi di cui alla tariffa ex D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara la insussistenza del diritto di S.G., S.G.M. e G.C. di procedere in via esecutiva nei confronti di B.N. spa in forza del titolo costituito dal testamento olografo di E.G. in data 26 gennaio 2018, pubblicato in data (...) atto notarile rep. (...) racc. (...);
- 2) dichiara la nullità del precetto opposto;
- 3) rigetta la domanda di condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.;
- 4) condanna S.G., S.G.M. e G.C., in solido tra loro, alla rifusione in favore di B.N. spa delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 9.694,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2022.